



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BERUTTI, BATTISTONI, SERAFINI, PEROSINO,  
TIRABOSCHI, PICETTO FRATIN, BERARDI e FERRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2019**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di danni  
provocati dalla fauna selvatica

ONOREVOLI SENATORI. - La protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è disciplinata a livello nazionale dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Tale normativa estende a tutta la fauna selvatica il regime di protezione, salvo per un limitato numero di specie espressamente indicate che possono essere « cacciate » nei tempi e nei modi previsti.

Oggi la fauna selvatica in Italia gode di un regime di protezione che deriva dalla situazione che si era venuta a creare intorno al 1990: per alcune specie che vivevano nei nostri boschi, al limitare di campi e coltivazioni, c'era seriamente il rischio di un'eccessiva rarefazione ed in alcuni casi anche di estinzione.

Finché alcuni animali, come gli ungulati, erano limitati nel numero degli esemplari e presenti soltanto in determinate aree d'Italia, i danni da fauna selvatica in agricoltura erano per lo più contenuti ed erano considerati dagli addetti ai lavori come una componente del gioco, un rischio d'impresa che si assumeva l'agricoltore nel suo lavoro. In molte aree, se era evidente l'esuberanza e i conseguenti danni causati da alcune specie, queste venivano catturate e spostate per andare ad accrescere la popolazione in altre zone dove questa era carente (come accadeva ad esempio per il capriolo, il cinghiale ed il cervo).

Con il passare del tempo, però, favoriti dall'assenza di predatori, da questo regime di tutela e dalla disponibilità di aree montane o appenniniche e collinari abbandonate dall'agricoltura, si sono venuti a creare dei

nuovi *habitat* molto favorevoli alla ripopolazione in particolare degli ungulati.

I danni da fauna selvatica in agricoltura hanno raggiunto livelli non più sostenibili: la crisi economica obbliga ogni agricoltore ad avere la massima resa da ogni appezzamento coltivato; la compatibilità con la salute del bosco è messa in ginocchio dall'eccessiva presenza di alcune specie e anche la sopravvivenza stessa delle imprese agricole, a volte, viene compromessa.

Il presente disegno di legge intende introdurre nell'ordinamento vigente in materia di prelievo venatorio e di fauna selvatica una serie articolata di misure maggiormente efficaci sulla gestione dei danni provocati dalla stessa.

Si deve prendere atto del fatto che la normativa nazionale che disciplina il settore è carente di norme specifiche in tema di danni da fauna selvaggia, sia sul piano della prevenzione, sia sul piano del controllo numerico e del risarcimento dei danni.

Le imprese agricole sono esasperate a causa della mancanza di strumenti adeguati per arginare la presenza spesso eccessiva e in progressivo aumento di determinate specie di animali selvatici, segnatamente gli ungulati così come i cinghiali o alcune specie alloctone, che, in caso di ingresso nei fondi agricoli, vi arrecano danni spesso irrecuperabili.

Un altro problema rilevante è poi quello del controllo di alcune specie alloctone che si sono diffuse in modo invasivo, provocando gravi danni all'agricoltura: un esempio è il caso della nutria, responsabile dei danni causati alle colture e alle arginature. Sono, in particolare, a rischio idraulico soprattutto i piccoli corsi d'acqua in cui la

profondità della tana può superare la metà della larghezza arginale.

Un efficace controllo faunistico deve dunque essere avviato quando le misure di prevenzione si rivelino inefficaci, tramite le attività di contenimento numerico, allontanamento e controllo della fauna selvatica, che si rendono necessarie per il soddisfacimento di un legittimo quanto primario interesse pubblico.

Occorre, peraltro, tenere conto dei principi di efficacia ed economicità delle modalità di attuazione, perseguendo il minimo impatto ecologico.

Inoltre, tali misure dovrebbero essere integrate, disciplinando in modo puntuale anche l'aspetto della prevenzione dei danni da fauna selvatica, in quanto è necessario che il fenomeno sia contenuto alle origini, per cui occorre stabilire quali siano le misure di prevenzione che le imprese agricole devono adottare (ad esempio recinzioni elettrificate, trappole e altro) stabilendo adeguati regimi di sostegno finanziario.

Infine, occorre risolvere il problema del risarcimento dei danni, introducendo una disciplina per gli indennizzi e per la responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento.

Il presente disegno di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 apporta delle modifiche alla citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, modificando l'articolo 19 in materia di piani di abbattimento selettivi e introducendo i nuovi articoli da 19.1 a 19.10, rispettivamente in materia di: prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica; misure di controllo della fauna selvatica; misure straordinarie di controllo della fauna selvatica; soggetti abilitati a esercitare il controllo; indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica; responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento; dati statistici sui danni da fauna selvatica; tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette; contratti assicurativi.

L'articolo 2 demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, l'adozione un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nutria (*Myocastor coypus*); »;

b) all'articolo 19:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria »;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'esecuzione dei piani di abbattimento e di controllo straordinario, possono essere altresì utilizzati i coadiutori quali operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in possesso di licenza per l'esercizio venatorio »;

c) dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19.1. - (*Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica*) - 1. La gestione della fauna selvatica è finalizzata alla conservazione e alla diffusione delle specie animali in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche, soprattutto quelle agricole.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei piani

faunistico-venatori di cui all'articolo 10, stabiliscono:

a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

b) misure ordinarie di controllo della fauna selvatica;

c) misure straordinarie di controllo della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a cose e a persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole.

Art. 19.2. - (*Interventi di prevenzione*) -  
1. Le misure di prevenzione previste ai sensi dell'articolo 19.1, comma 2, lettera a), prevedono:

a) la messa in opera di mezzi ritenuti efficaci e a basso impatto ambientale ed autorizzati dalle competenti autorità amministrative e sanitarie;

b) le spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione che debbono essere finanziabili con contributi regionali nella misura del 100 per cento.

Art. 19.3. - (*Misure di controllo della fauna selvatica*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

2. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 19.1, comma 2, lettera b), sono realizzate assicurando i seguenti obiettivi:

a) contenimento o prelievo delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità, provocano danni all'attività e alle strutture delle aziende agricole;

b) contenimento o prelievo delle specie di fauna selvatiche, che possono rappresentare un concreto pericolo per l'incolumità o la sicurezza delle persone.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili, adottando piani di abbattimento selettivo distinti per sesso e per classi di età, previo parere dell'ISPRA o degli altri istituti riconosciuti a livello regionale.

Art. 19.4. - (*Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica*) - 1. Il controllo della fauna selvatica quale attività di interesse pubblico non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, nonché le aree urbane. In quest'ultimo caso l'intervento di carattere straordinario può essere sollecitato dalle organizzazioni professionali agricole regionali.

2. In ciascun ambito di competenza la regione può autorizzare misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche;

b) per prevenire danni alle attività agricole;

c) per evitare squilibri ambientali.

3. L'autorizzazione all'intervento straordinario prevede:

a) il periodo di intervento;

b) le motivazioni sulla base del parere espresso dall'ISPRA;

c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento;

d) le attività consentite, i mezzi da utilizzare e le persone abilitate;

e) il soggetto responsabile dell'intervento.

Art. 19.5. - (*Soggetti abilitati a esercitare il controllo*) - 1. Le attività di controllo faunistico sono esercitate su autorizzazione della regione:

a) dalle guardie venatorie;

b) dai proprietari o conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

c) da cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria che si rendono disponibili per le attività di controllo;

d) dai coadiutori abilitati.

Art. 19.6. - (*Indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica*) - 1. Sono risarcibili fino a raggiungere la soglia massima del 100 per cento del valore accertato i danni provocati da fauna selvatica alle imprese agricole singole e associate attive nella produzione agricola titolari di reddito di impresa o agrario che producono prodotti agricoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Sono altresì risarcibili, fino a raggiungere la soglia massima del 100 per cento del valore accertato, i danni a cose, animali e persone provocati da fauna selvatica ove il pregiudizio risentito dagli agricoltori è causalmente determinato da inerzia, da ritardi, o comunque da colpevole negligenza delle regioni o delle pubbliche amministrazioni incaricate, nel predisporre in via ordinaria o straordinaria le misure idonee per esercitare l'efficace controllo della fauna selvatica.

3. Per la quantificazione dell'indennizzo, l'ambito territoriale di caccia o il comprensorio alpino si avvalgono di soggetti scelti

tra i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici o i periti agrari, iscritti ai relativi albi professionali e dei quali è accertata la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

Art. 19.7. - (*Responsabilità dell'amministrazione competente al risarcimento*) - 1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di risarcimento dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'ente tenuto a risarcire il danno, per i procedimenti amministrativi di propria competenza, in caso di inosservanza dei tempi di conclusione del procedimento, corrisponde all'interessato che ne fa richiesta una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita nella misura di 100 euro per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di 5.000 euro. Resta salvo, per l'interessato, il diritto al risarcimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La richiesta di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento alla direzione regionale competente in materia di risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunicate all'interessato contestualmente alla comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, al fine di garantirne l'attuazione.

Art. 19.8. - (*Dati statistici sui danni da fauna selvatica*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati



regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano devono essere trasmessi all'ISPRA e sono resi accessibili a chiunque ne fa richiesta. L'ISPRA provvede a trasmettere ogni anno al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui all'articolo 8, una relazione sui dati ad essa pervenuti.

3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati di cui al comma 1 del presente articolo in relazione al territorio di propria competenza.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.

Art. 19.9. - (*Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette*) - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, ovicaprino ed equino soggetto agli attacchi di animali appartenenti alle specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia, di seguito denominati "animali predatori".

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti interventi finanziari volti a:

a) realizzare opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico;

b) incentivare la stipulazione di contratti assicurativi per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'attacco di animali predatori.

3. I contributi sono concessi fino a un massimo dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, effettivamente sostenuta, e ad integrale corrispondenza della spesa in riferimento alle zone montane e svantaggiate individuate a sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Non è ammesso un contributo superiore a 40.000 euro per ciascun intervento. Tali contributi non sono cumulabili con ulteriori interventi previsti per lo stesso titolo da altre disposizioni.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i termini e le procedure di erogazione del contributo nonché i criteri per la ripartizione dei fondi disponibili tra le province e le comunità montane.

Art. 19.10. - *(Contratti assicurativi)* - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano contributi per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

#### Art. 2.

##### *(Copertura dei danni da fauna selvatica)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, avvalendosi del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, di cui

all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, adotta un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

€ 1,00